

**LEGGE 47/85 ART. 34- CALCOLO OBLAZIONE COEFF. CORRETTIVI**  
**PRIMA ABITAZIONE**

LA SOMMA DOVUTA E' MOLTIPLICATA PER 1,2 SE LA S.C. > 400 MQ; PER 2 SE S.C. > 800 MQ; PER 3 SE S.C. > 1.200 MQ

TALE MAGGIORAZIONE NON SI APPLICA SE L'IMMOBILE E' DESTINATO AD ATTIVITA' ( *DA PROVARE CON LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO STORICO DELLA CC.II.AA.*) IN TAL CASO SI APPLICANO I COEFFICIENTI CORRETTIVI DI CUI AL COMMA 5 DELL'ART 34. (MOD. 47/85-D)

IMMOBILI A DESTINAZIONE DIVERSA SI APPLICA IL COMMA 5 DELL' ART 34 CHE PREVEDE VARI COEFFICIENTI CORRETTIVI SIA IN RELAZIONE ALLA DESTINAZIONE CHE ALLA CONSISTENZA.

**RIDUZ. 1/3 PER 1^ ABITAZIONE:** OBBLIGO RESIDENZA AL 2 MARZO 1985 ( PUBBLICAZIONE LEGGE 47/1985 IN G.U.)

SOLO PER 150 MQ DI S.C.

ABITAZIONE NON DI LUSO (D.M. 2 AGOSTO 1969 / CAT.A/1)

**ULTERIORE RIDUZIONE DEL 50% :** STIPULA ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO ART 7-8 LEGGE 10/1977

SCHEMA APPROVATO CON DELIBERA DELLA G.C. N. 513 DEL 16/09/1999 ( *SI DETERMINANO PER UN PERIODO DI 25 ANNI I PREZZI DI CESSIONE E LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI IN CONDONO* )

LA RIDUZIONE DELL'OBLAZIONE PER PRIMA ABITAZIONE ( 1/3 + 50%) E' ESTESA AI PARENTI DI PRIMO GRADO DEL PROPRIETARIO, IN QUESTO CASO E' OBBLIGATORIO L' ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO (*ART 34 COMMA 4 BIS LEGGE 47/1985*)